

Affidamento della fornitura ed installazione di un Cluster High Performance Computing (HPC) - Scrittura privata in forma elettronica con firma digitale tra le parti

CIG A03060C453

CUP J93C22000540006

CUP J53D23007350006

CUP J53D23007500006

CUP J53D23007440006-

- 1) L'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Luciana Rozzini, nata a Trieste (TS), il 7 aprile 1968, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, competente alla stipula del presente atto in forza dell'art. 52, c.3, del vigente Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- 2) La soc. E4 Computer Engineering spa, Cod. Fisc. e P.IVA 02005300351 con sede legale in via Martiri della Libertà 66 – Scandiano (RE) , iscritta alla CCIAA di Reggio Emilia, n.ro REA 242641 in persona del PROCURATORE SPECIALE, sig. Spagni Pietro Rossano nato a Sassuolo (MO) il 17/07/1962

PREMESSO CHE

- che, con Decreto del Direttore Generale rep 902 prot. 180136, ha autorizzato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e s.m.i., l'espletamento di un affidamento diretto sul Portale del Mercato Elettronico della P.A. per provvedere alla fornitura di cui trattasi di cui trattasi;
- che, l'impresa E4 Computer Engineering spa ha prodotto l'offerta che è stata assunta al protocollo Univ 178861 del 01/12/2023 e fa parte integrante del presente contratto;
- che l'impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, nonché dall'offerta economica, del pari allegate, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della prestazione da fornire e, che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e

per la formulazione dell'offerta;

- che l'impresa si impegna al rispetto del DNSH (tutte le opere finanziate dal PNRR non devono arrecare danno significativo all'ambiente)
- che per l'impresa E4 Computer Engineering spa è stato emesso un Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare e in corso di validità
- che qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga, sia al presente atto che a quelli in esso richiamati, deve risultare da atto scritto e firmato da entrambe le parti;

SI CONVIENE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa l'offerta economica ed il Capitolato Tecnico ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'Università affida all'Appaltatore, l'appalto per la fornitura ed installazione di un Cluster High Performance Computing (HPC) con le caratteristiche tecniche ed i requisiti obbligatori descritti nel Capitolato Tecnico e con le modalità di cui all'art. 3 dello stesso.

Art. 3 - Condizioni di espletamento della fornitura

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica, assunta a protocollo Univ. 178861 del 01/12/2023. L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 5 e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Università, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea. L'Appaltatore s'impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Università da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza.

Art. 4 - Termine e luogo di consegna - Collaudo - Durata dell'appalto

Le tempistiche di espletamento della fornitura, dovranno avvenire secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico all'articolo 9 entro un massimo di 120 giorni dalla firma del presente contratto.

Il luogo di consegna è il seguente: Via Valerio 12 – Edificio H2 – Trieste.

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, configurazione ed eventuale configurazione in rete di tutte le tecnologie acquistate ove lo prevedano.

L'Università si riserva di dettagliare ulteriormente le modalità di consegna e collaudo che, data la complessità della fornitura in oggetto e delle operazioni preliminari all'installazione in capo a entrambe le parti, dovranno in ogni caso essere concordate preventivamente con il referente del Progetto.

Eseguito il collaudo della fornitura con esito positivo, il contratto potrà proseguire per la durata dell'eventuale garanzia / manutenzione / assistenza / training previsti.

In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione delle penalità previste dal presente documento, l'affidatario deve provvedere, nel termine fissato dall'Università, ad effettuare il corretto adempimento delle prestazioni al fine di garantire il pieno rispetto

delle caratteristiche della fornitura previste dal presente Capitolato d'Appalto e la completa eliminazione degli inadempimenti e delle irregolarità nell'esecuzione

Art. 5 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per l'espletamento della fornitura di cui all'art. 3, viene determinato in Euro 81.967,00 = (ottantunomilanovecentosessantasette) oltre l'IVA, come risulta dall' offerta presentata.

Art. 6 - Subappalto

Si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art 14 del Capitolato Tecnico.

Art. 7 - Obblighi dell'affidatario

Si fa riferimento a quanto previsto all'Art. 10 del Capitolato Tecnico

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento avverrà in regime **split payment** entro 30 giorni dalla presentazione di regolare **fattura elettronica**. I codici CIG e CUP relativi alla fornitura dovranno essere riportati obbligatoriamente sulla fatture emessa dal fornitore in relazione al presente appalto.

Dovranno essere emesse 2 fatture così strutturate:

FATTURA ELETTRONICA 1	
Intestazione:	Università degli Studi di Trieste - Direzione Generale
Codice Ufficio	NQAHWW
CIG	A03060C453
CUP	Progetto
J93C22000540006	PNRR HPC SPOKE 7 - 000109-SUBPNRR22BORGGA_01
Descrizione	Importo (euro)
SWITCH IB	
Servizi HW/SW On Site - 1GG/1PAX (A)	
Totale (IVA esclusa)	

FATTURA ELETTRONICA 2	
Intestazione:	Dip. Scienze Chimiche e Farmaceutiche
Codice Ufficio	EJPWIO
CIG	A03060C453
CUP	PROGETTO
J53D23007350006	D22-RPRIN22COCCI_02
J53D23007500006	D22-RPRIN22COSSA_02
J53D23007440006	D22-RPRIN22STENE_01
Descrizione	Importo (euro)
NODO DI CALCOLO	
NODO DI LOGIN/STORAGE	
NODO GPU	
SWITCH ETH	
MEDOOZA	
Servizi HW/SW On Site - 1GG/1PAX (B)	
Totale (IVA esclusa)	

Art. 9 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa affidataria è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge.

Art. 10 - Responsabilità dell'Affidatario

Si fa espresso riferimento all'art. 12 del Capitolato Tecnico.

Art. 11 - Penalità

Si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art. 16 del Capitolato Tecnico.

Art. 12 – Controversie, risoluzione e recesso

Si fa espresso riferimento agli art 7 e 17 del Capitolato Tecnico. L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati successivamente alla stipula.

Art. 13 – Clausola di “pantouflage” e Codice di Comportamento

Sulla base dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001, l'Appaltatore dichiara di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo con ex dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa aventi come destinataria l'Impresa appaltatrice e che non esistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza tra i titolari e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Università degli Studi di Trieste, quest'ultimi circoscritti ai soli funzionari coinvolti nella procedura di affidamento in oggetto. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Trieste, la violazione da parte dell'Appaltatore dei propri dipendenti o collaboratori degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, è causa di risoluzione del contratto. Il Codice di comportamento ancorché non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Si richiamano le disposizioni di cui al G.D.P.R. di cui al Regolamento U.E. 2016/679 e quanto previsto all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

Art. 15 - Spese

Si fa espresso riferimento a quanto previsto all'art. 15 del Capitolato Tecnico.

Art. 16 - Referenti

Per l'Università degli Studi il referente è il prof. Mauro Stener - per l'Appaltatore è xxxxxx

Università degli Studi di Trieste
Il Direttore Generale
Dott.ssa Luciana Rozzini

E4 Computer Engineering spa
Il PROCURATORE SPECIALE
Sig. Spagni Pietro Rossano